

Vademecum in caso di infortunio sul lavoro.

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI è UNA FORMA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A FAVORE DEI LAVORATORI PREVISTA DALLA COSTITUZIONE (art. 38, c. 2) e DISCIPLINATA DALLA LEGGE (DPR 1124/65; D.Lgs. 38/00). ESSA HA LA FUNZIONE DI GARANTIRE UNA PROTEZIONE SANITARIA ED ECONOMICA AI LAVORATORI INFORTUNATI O COLPITI DA MALATTIE PROFESSIONALI, NONCHE' DI FORNIRE ASSISTENZA ECONOMICA AI SUPERSTITI DEL LAVORATORE DECEDUTO. IL COSTO DELL'ASSICURAZIONE GRAVA ESCLUSIVAMENTE SUL DATORE DI LAVORO MEDIANTE IL PAGAMENTO DI APPOSITI PREMI.

Capitoli e Indice:

1. La denuncia di infortunio e il primo certificato medico; pag.2
2. La visita presso gli ambulatori Inail; pag.3
3. L'infortunio in itinere; pag.3
4. L'infortunio non denunciato; pag.4
5. La ricaduta; pag.4
6. La diagnostica e la riabilitazione; pag.5
7. L'esenzione dal ticket; pag.5
8. L'assistenza protesica; pag.5-6
9. Il collocamento al lavoro; pag.6
10. Barriere architettoniche nelle aziende; pag.6
11. L'indennità di temporanea; pag.6-7
12. L'indennizzo dei postumi permanenti; pag.7
13. Le cure termali; pag.7-8
14. Le quote integrative per i familiari; pag. 8
15. La domanda di aggravamento; pag.8
16. In caso di nuovi infortuni; pag.8-9
17. Che cosa può fare il patronato INCA CGIL per la tutela del lavoratore infortunato? pag.9
18. Indirizzi Patronato Inca
19. Principali specifiche dei CCNL in materia di infortuni sul lavoro

1. La denuncia di infortunio e il primo certificato medico

1.1 Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro (o il preposto all'azienda) di qualsiasi infortunio subito per evitare la perdita del diritto all'indennità relativa ai giorni precedenti la (mancata) segnalazione.

1.2 Se possibile è bene che il lavoratore segnali al datore di lavoro il fattore di rischio specifico che ha contribuito a causare l'infortunio.

Per esempio: in caso di caduta specificare se il pavimento era sconnesso o bagnato, al fine di evitare il non riconoscimento dell'infortunio per rischio generico (cioè quel tipo di rischio che non è collegato all'attività lavorativa, ma incombe sulla generalità dei cittadini).

1.3 In tutti i casi in cui sia necessario il lavoratore infortunato deve essere inviato al Pronto Soccorso che rilascia il primo certificato medico.

1.4 Tale certificato deve essere inviato al datore di lavoro il quale, se la prognosi comporta astensione dal lavoro superiore a tre giorni, deve presentare denuncia alla sede Inail competente, entro due giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico (indipendentemente da ogni valutazione sulla sua indennizzabilità).

(Il datore di lavoro può presentare la denuncia di infortunio via internet, ma deve spedire in seguito il primo certificato medico).

1.5 In caso di infortunio lieve, a seguito del quale il lavoratore non si reca al Pronto Soccorso e non abbandona il lavoro, oppure se la prognosi è inferiore a tre giorni (franchigia) il lavoratore deve comunque informare il datore di lavoro anche se quest'ultimo non è tenuto a presentare la denuncia all'Inail.

1.6 Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia all'Inail entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.

1.7 Altri Obblighi del datore di lavoro:

- Provvedere ai soccorsi di urgenza ed al trasporto dell'infortunato;
- Consentire l'accesso in azienda degli ispettori;
- Annotare entro un giorno nell'apposito registro l'infortunio che comporti l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

2. La visita presso gli ambulatori Inail

2.1 In caso di infortunio sul lavoro è prevista la visita presso gli ambulatori Inail.

2.1.1. Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro quella data il lavoratore è in grado di riprendere l'attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di tornare al lavoro.

2.1.2. I "portatori" di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all'Inail dopo la rimozione degli stessi;

2.1.3 Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a presentarsi all'Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:

2.1.4 L'Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;

2.1.5 L'Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.

3. L'infortunio in itinere

3.1 E' tutelato dall'Inail anche l'incidente occorso durante il normale tragitto di andata e ritorno fra l'abitazione e il luogo di lavoro, e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto. L'assicurazione Inail opera anche nel caso di utilizzo del mezzo privato se "necessitato"

3.2 Le procedure da seguire sono le stesse indicate sopra per le altre tipologie di infortunio.

3.3 Ma può accadere che un infortunio in itinere venga denunciato in ritardo perché il lavoratore, non essendo a conoscenza che l'evento subito può essere considerato come infortunio sul lavoro, non informa il datore di lavoro di avere subito un incidente "in itinere", ma invia semplicemente un certificato di malattia.

3.4 In questo caso il datore di lavoro, appena informato del fatto, deve fare denuncia all'Inail e, segnalando di essere venuto a conoscenza dell'infortunio in ritardo, può evitare le sanzioni economiche.

3.5 Nel caso in cui il lavoratore si è messo in malattia e ha segnalato in ritardo l'infortunio deve presentare all'Inail il verbale della P.S. se è stato redatto.

3.6 L'infortunio, se sussistono gli altri requisiti, può essere riconosciuto, ma il lavoratore perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni precedenti la segnalazione (mantiene comunque l'indennità di malattia se dovuta).



4. L'infortunio non denunciato

Possono verificarsi due ipotesi:

4.1 infortunio non denunciato - lavoro regolare:

il lavoratore deve presentare denuncia di infortunio all'Inail, allegando il certificato medico e prove testimoniali; se la ditta è irreperibile un accertamento ispettivo da parte dell'Inail può determinare il riconoscimento dell'infortunio.

4.2 Infortunio non denunciato - lavoro irregolare:

immediatamente richiedere gli estremi dei **testimoni** al fatto e il loro numero di cellulare, e il più presto possibile presentare **denuncia all'Inail** (all'attenzione del Capo-area) allegando la documentazione medica, i dati dei testimoni, qualsiasi documento in grado di provare il rapporto di lavoro, copia della denuncia presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro circa la regolarizzazione del rapporto di lavoro.

Solo dopo che è stata fatta la segnalazione dell'infortunio il lavoratore si può presentare in ambulatorio Inail per aprire il fascicolo medico.

5. La ricaduta

5.1 Le procedure delle ricadute sono gestite in base ad una **prassi consolidata**, in quanto **non c'è norma giuridica** che le regolamenti.

5.2 Possono verificarsi i seguenti casi:

5.2.1 Dopo la ripresa lavoro l'infortunato sta male e torna al Pronto Soccorso; il certificato del P.S. deve essere inviato sia al datore di lavoro che all'Inail ed è **importante che sia specificato che si tratta di ricaduta di quell'infortunio**.

5.2.2 Dopo la ripresa lavoro l'infortunato segnala al datore di lavoro che non si sente in grado di continuare a lavorare; il datore (e non il medico competente) deve fare richiesta di visita medica all'Inail, in quanto è solo l'Inail che può decidere di accogliere la ricaduta.

5.2.3 In caso di riapertura della temporanea in quanto il lavoratore infortunato, che ha già ripreso l'attività, si deve sottoporre ad intervento chirurgico occorre presentare al datore di lavoro e allo sportello dell'Inail la prescrizione dell'intervento chirurgico e il relativo foglio di ricovero. Al termine dello stesso occorre produrre la cartella clinica.

5.3 L'Inail riconosce la riapertura della temporanea dalla data del ricovero.

6. La diagnostica e la riabilitazione

6.1 Esami diagnostici e terapie riabilitative sono a carico dell'Inail solo se prescritte o autorizzate dall'Inail medesimo.

7. L'esenzione dal ticket

7.1 Per tutta la durata della temporanea gli esami diagnostici sono esenti da ticket sia che vengano prescritti dall'Inail che dal medico curante.

7.2 Successivamente, se sono riconosciuti postumi permanenti o rendita, sia ha diritto all'esenzione parziale riferita alla patologia specifica, da richiedere alla ASL competente, producendo la documentazione Inail che attesti i postumi riconosciuti.

7.3 L'Inail con recente nota del 14 marzo ha precisato che le novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (10 € su ogni ricetta per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e 25 € per prestazioni di Pronto Soccorso non seguite da ricovero) non si applicano agli infortunati sul lavoro che, come è noto, **sono espressamente esentati da ogni pagamento per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse.**

8. L'assistenza protesica

8.1 **L'erogazione dell'assistenza protesica è subordinata all'attivazione della prescrizione e dell'autorizzazione da parte dell'Inail.**

8.2 Nei confronti degli infortunati l'assistenza protesica nella sua accezione più ampia e la fornitura di presidi è erogata direttamente dall'Inail, a garanzia della tutela differenziata rispetto a quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale.

8.3 Di recente l'Inail ha approvato un nuovo regolamento al fine di "migliorare a livello qualitativo e quantitativo la propria offerta di servizi, adeguandola alle richieste provenienti dalle persone disabili".

8.4 Tra i soggetti destinatari sono compresi anche i titolari di rendita a termine revisionale scaduto, gli invalidi liquidati in capitale ai sensi del T.U.1124/65, i grandi invalidi del lavoro; l'erogazione della prestazione può aver luogo anche prima della stabilizzazione dei postumi.

8.5 L'erogazione dell'assistenza protesica è subordinata all'attivazione della prescrizione e dell'autorizzazione da parte dell'Inail.

8.6 La prescrizione medica è sempre necessaria anche per il rinnovo e la manutenzione delle protesi e ausili.

8.7 Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza l'assicurato può acquistare il dispositivo tecnico a proprie spese, informando preventivamente l'Inail, e poi chiedere il rimborso.

9. Il collocamento al lavoro

9.1 Il lavoratore disoccupato, invalido del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall'Inail può iscriversi al collocamento disabili ai sensi della legge 68/99.

9.2 L'attuale normativa consente l'iscrizione anche a orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro.

9.3 L'Inail prevede interventi formativi non solo per i disabili disoccupati con invalidità superiore al 33%, ma anche a favore dei lavoratori infortunati ancora in costanza di rapporto di lavoro, indipendentemente dal grado di invalidità. Ciò consente pertanto di anticipare l'intervento dell'Istituto per evitare che il lavoratore infortunato perda la propria occupazione.

10. Barriere architettoniche nelle aziende

10.1 L'Inail finanzia progetti per l'abbattimento di barriere architettoniche in azienda è finalizzato a facilitare nuovi inserimenti lavorativi.

11. L'indennità di temporanea

11.1 Il giorno dell'infortunio è considerato come giorno lavorato e deve essere interamente retribuito.

11.2 I successivi tre giorni (carenza) sono retribuiti dal datore di lavoro al 60% della retribuzione giornaliera salvo migliori condizioni previste dai contratti di lavoro.

11.3 Dal 4° al 90° giorno spetta l'indennità dell'Inail pari al 60% della retribuzione giornaliera dal 91° giorno in poi tale indennità è elevata al 75% della stessa retribuzione.

11.4 In genere i contratti di lavoro prevedono una integrazione salariale a carico del datore di lavoro fino alla

copertura del 100% della retribuzione, per periodi variabili in ragione dell'anzianità lavorativa.

11.5 Non esistono limiti alla durata della temporanea erogata dall'Inail, che viene chiusa quando le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro.

11.6 Occorre però fare attenzioni alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro (comporto) che possono essere stabilite dai vari contratti di lavoro.

11.7 L'assegno per il nucleo familiare durante la temporanea spetta anche per i giorni di carenza e fino a un massimo di tre mesi.

11.8 Modalità di erogazione della temporanea: è corrisposta per tutti i giorni di durata dell'inabilità compresi i festivi, fino alla guarigione ed è pagata in via posticipata a periodi settimanali e comunque entro il 20° giorno dall'evento. La maggioranza delle aziende provvedono ad anticipare la temporanea al lavoratore per conto Inail (articolo 70 T.U. 1124/65).

12. L'indennizzo dei postumi permanenti

12.1 Il regime del Testo Unico 1124/65 valido per gli eventi avvenuti prima del 25 luglio 2000 prevedeva l'erogazione di una **rendita diretta** per i casi di inabilità permanente pari o superiore **all'11%**.

12.2 Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la tutela del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000 prevede l'erogazione di un indennizzo in capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.

13. Le cure termali

13.1 *Gli infortunati sul lavoro possono gratuitamente fruire di cicli di cure termali.*

13.2 Le suddette cure, prescritte dal medico di fiducia, sono concedibili dal sanitario dell'Inail se ritenute utili al recupero della capacità lavorativa e per prevenire possibili evoluzioni di particolari patologie.

13.3 Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale mentre sono di competenza Inail le spese di viaggio e le rette alberghiere.

14. Le quote integrative per i familiari

14.1 Sulle rendite vengono corrisposte le quote per il coniuge e i figli minorenni o maggiorenni se studenti (fino a 21 anni per la scuola media superiore e fino a 26 anni per l'università) o inabili.

14.2 Per avere diritto alle quote è sufficiente la parentela.

14.3 Non esistono limiti di reddito né obblighi di convivenza.

14.4 I familiari possono risiedere anche all'estero, in paesi non legati con l'Italia da convenzioni di sicurezza sociale.

14.5 Quanto sopra è importante in particolare per i cittadini di paesi extracomunitari che non hanno ancora ricongiunto il proprio nucleo familiare.

15. La domanda di aggravamento

15.1 Il lavoratore infortunato ha facoltà di presentare domanda di aggravamento entro 10 anni dalla data dell'evento o dalla decorrenza dell'eventuale rendita.

15.2 L'aggravamento del danno biologico può essere richiesto per una sola volta entro il termine suddetto.

15.3 L'aggravamento della rendita può essere richiesto una volta all'anno per i primi quattro anni, poi al settimo e al decimo dalla decorrenza della rendita.

16. In caso di nuovi infortuni

16.1 Il lavoratore per il quale sono stati riconosciuti postumi permanenti in seguito ad un infortunio sul lavoro, in caso di successivi infortuni potrà sommare i nuovi postumi con quelli già ottenuti e quindi ottenere o rivalutare l'indennizzo per danno biologico se il danno complessivo è compreso tra il 6% e il 15% oppure ottenere la rendita se la somma dei danni è pari o superiore al 16%

17. Che cosa può fare il patronato INCA CGIL per la tutela del lavoratore infortunato?

- **assistere il lavoratore** nella **denuncia** sostitutiva dell'infortunio se questo non è stato denunciato dal datore di lavoro
- assistere il lavoratore nel **contenzioso** in caso in cui sia l'Inail a non riconoscere l'evento come infortunio sul lavoro
- valutare la **possibilità di ricorrere** qualora l'Inail non riconosca la ricaduta o il prolungamento della temporanea
- **fornire gratuitamente** al lavoratore la **consulenza** di un Medico Legale per la valutazione dell'invalidità permanente residua (il c.d. *punteggio*)
- fornire al lavoratore tutta la **consulenza** relativa alle **prestazioni accessorie** (cure termali, collocamento al lavoro, ecc.) e ai **benefici** eventualmente spettanti al lavoratore infortunato
- **valutazione ai fini pensionistici** dei periodi di infortunio
- **controllo** del calcolo della rendita e del danno biologico
- inoltro della **domanda** di un eventuale **aggravamento** con l'assistenza gratuita del consulente medico legale.
- in caso di necessità il patronato fornisce **l'assistenza** di un legale convenzionato.

Attenzione

Il patronato INCA CGIL è in collegamento telematico con l'INAIL e quindi è in grado di seguire in diretta tutte le fasi dell'iter della pratica di infortunio, se in possesso della delega del lavoratore.

Anche per questo è importante consigliare al lavoratore che si è infortunato di rilasciare la delega al patronato il più presto possibile.

SEDI INCA CGIL PIEMONTE

| Località | Indirizzo | Pref | Telefono | Fax |
|-------------------------|--------------------------|------|------------|------------|
| SEDE REGIONALE | | | | |
| TORINO | VIA PEDROTTI, 5 | 011 | 2442 / 499 | 2442 / 421 |
| SEDI PROVINCIALI | | | | |
| ALESSANDRIA | VIA CAVOUR, 27 | 0131 | 308226 | 254689 |
| ASTI | PIAZZA MARCONI, 29 | 0141 | 595780 | 599701 |
| CUNEO | VIA M.COPPINO 2/bis | 0171 | 452522 | 452555 |
| NOVARA | VIA PERAZZI, 1/E | 0321 | 665275 | 665223 |
| VERBANIA | VIA F/LLI CERVI, 11 | 0323 | 402315 | 516112 |
| VERCELLI | VIA STARA, 2 | 0161 | 224125 | 224101 |
| BIELLA | VIA LAMARMORA, 4 | 015 | 3599219 | 22433 |
| TORINO | VIA PEDROTTI, 5 | 011 | 2442/366 | 2442380 |
| SEDI ZONALI | | | | |
| ACQUI TERME | AL V. EMILIA 67 | 0144 | 322471 | 322471 |
| NOVI LIGURE | AL V. MAZZINI 71 | 0143 | 2061 | 745504 |
| OVADA | AL V. CAVANNA 6 | 0143 | 81480 | 824266 |
| TORTONA | AL V. L. DA VINCI 24/A | 0131 | 861604 | 874424 |
| VALENZA PO | AL V. PELLIZZARI 13 | 0131 | 941143 | 824180 |
| CASALE MONFERR. | AL P.ZZA CASTELLO 31 | 0142 | 76543 | 74988 |
| CANELLI | AT V. M. D'AZEGLIO 23 | 0141 | 834808 | 824615 |
| NIZZA MONFERR. | AT V. GERVASIO 28 | 0141 | 726110 | 793474 |
| VILLANOVA D'ASTI | AT V. T.VILLA 19 | 0141 | 948455 | |
| MONDOVI | CN P.ZZA C. BATTISTI 2 | 0174 | 43945 | 552547 |
| FOSSANO | CN V. GARIBALDI 10 | 0172 | 60280 | 635969 |
| SAVIGLIANO | CN C.SO ROMA 29 | 0172 | 31504 | 713044 |
| SALUZZO | CN V. BAGNI 10 | 0175 | 44546 | 248482 |
| ALBA | CN V.S.TEOBALDO 5/A | 0173 | 283628 | 284655 |
| BRA | CN V. UMBERTO 1° 117 | 0172 | 425564 | 432054 |
| TRECCATE | NO VIA DANTE 13 | 0321 | 782171 | 782171 |
| ARONA | NO V. XXIV MAGGIO 11/B | 0322 | 44240 | 240740 |
| BORGOMANERO | NO V. NOVARA 55 | 0322 | 844006 | 82073 |
| ROMAGNANO S. | NO PIAZZA CAVOUR 7 | 0163 | 831614 | 820826 |
| DOMODOSSOLA | VB V. C. DI MASERA 15 | 0324 | 242581 | |
| OMEGNA | VB V. MANZONI 63 | 0323 | 61375 | 643149 |
| GRAVELLONA T. | VB C.SO ROMA 68 | 0323 | 840386 | 864441 |
| SANTHIA' | VC V. OSPEDALE 50/52 | 0161 | 931990 | |
| CRESCENTINO | VC V. DEGREGORI 10/14 | 0161 | 843412 | |
| TRINO VERC. | VC CORSO CAVOUR 59 | 0161 | 801340 | |
| BORGOSIESA | VC V. VENETO, 60 | 0163 | 22218 | 27858 |
| GATTINARA | VC C.SO VERCELLI 76 | 0163 | 831407 | |
| PRAY BIELLESE | BI V. B. SELLA 35 | 015 | 767079 | |
| COSSATO | BI P.ZZA ANGIONO 22 | 015 | 93363 | |
| TRIVERO | BI V. PROVINCIALE 187 | 015 | 75467 | |
| IVREA | TO VIA RIVA, 6 | 0125 | 48754 | 44285 |
| CUORGNE' | TO V. PINELLI 15 | 0124 | 657042 | 650177 |
| TO. MIRAFIORI | TO C.SO U. SOVIETICA 351 | 011 | 616021 | |
| COLLEGO | TO V. MORANDI 5 | 011 | 4060054 | |
| CHIVASSO | TO V. PALEOLOGHI 19 | 011 | 9101784 | |
| ORBASSANO | TO V. ROMA 17 | 011 | 9018498 | 9002593 |
| MONCALIERI | TO V. TRIESTE 23 | 011 | 6401710 | 6406230 |
| BUSSOLENO | TO V. TRAFORO 44 | 0122 | 49681 | 48161 |
| TO. NORD | TO V. PORPORA 9 | 011 | 2051912 | |
| TO. BORG S. PAOLO | TO V. S. S. MICHELE 31 | 011 | 7795630 | 7795843 |
| SETTIMO TORINESE | TO V. MATTEOTTI 6/B | 011 | 8012273 | |
| CARMAGNOLA | TO V. FOSSANO 4 | 011 | 9716449 | |
| PINEROLO | TO V. DEMO 6 | 0121 | 77434 | 795497 |
| RIVOLI | TO V. PIAVE 44/A | 011 | 9531755 | |
| CIRIE' | TO V. MATTEOTTI 16 | 011 | 9211457 | 9203695 |
| CHIERI | TO V. DIVERIO 1/A | 011 | 9414790 | 9472124 |
| VENARIA | TO V. N.SAURO 31 | 011 | 4594612 | |

Vademecum in caso di infortunio sul lavoro -

Patronato INCA CGIL
Istituto Nazionale Confederale di Assistenza



Patronato INCA CGIL

Istituto Nazionale Confederale di Assistenza

**Principali contenuti su Infortuni sul Lavoro e
Malattie Professionali presenti nei CCNL dei
Settori dei Trasporti.**

CCNL: Attività Ferroviarie

Art.27; denuncia infortunio al superiore diretto entro 24 ore comunicazione anche telefonica per i fuori sede; **conservazione** del posto per malattia professionale fintanto che percepisce indennità per inabilità temporanea; **conservazione del posto** per infortunio sul lavoro fino a guarigione clinica certificata; in caso di mancato rientro al termine conservazione posto possono scattare sanzioni disciplinari; **Integrazione** al 100% della retribuzione media degli ultimi tre mesi da parte dell'azienda del trattamento indennitario (con eccezioni su alcune voci retributive).

CCNL: Autoferrotramvieri

Art. 8; Il Lavoratore deve dare **immediata notizia di qualsiasi infortunio** anche di lieve entità al datore di lavoro; **conservazione del posto:** 180 gg. in un anno solare poi è possibile risoluzione rapporto con preavviso; se azienda e lavoratore non recedono dal contratto, il rapporto rimane **sospeso** a tutti gli effetti; **Aspettativa NON retribuita:** a richiesta (raccomandata A.R. entro i 180gg. del periodo di comportamento) del lavoratore sarà prolungata per tutto il periodo dell'infortunio (limite 120gg. Ai fini dell'anzianità servizio); **Trattamento economico:** intera quota giornaliera retribuzione per il giorno in cui avviene l'infortunio; integrazione a carico del datore di lavoro dell'indennità corrisposta dall'Inail secondo quanto riportato:

1. 60% per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2. 90% per i giorni dal 5° al 20°; 80% per gli apprendisti;
3. 100% (90% per gli apprendisti) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta (retribuzione globale di fatto) cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

CCNL: Autotrasporto, spedizione merci e logistica.

Art.28 p. B):dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche se di lieve entità; **conservazione del posto** per tutto il periodo riconosciuto dall'Inail per l'indennità di inabilità temporanea; **assenza per infortunio NON** computata nel periodo di comportamento; personale non assicurato all'Inail è assicurato a spese dell'azienda per morte e invalidità permanente; **trattamento economico:** intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e del 50% di essa per altri 5 mesi per anzianità servizio fino a 5 anni; intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e del 50% per altri 7 mesi per anzianità servizio oltre 5 anni; il trattamento non si cumula con le indennità Inail ma le integra per differenza; restano al lavoratore in aggiunta al trattamento la parte di indennità relativa a compensi supplementari alla normale retribuzione mensile (straordinario, festività sabato/domenica, indennità disagio, ecc.)



**Principali contenuti su Infortuni sul Lavoro e
Malattie Professionali presenti nei CCNL dei
Settori dei Trasporti.**

CCNL: Lavoratori dei Porti

Art. 22; Deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa; Conservazione del posto; malattia professionale fintanto che percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista; infortunio: fino a guarigione clinica certificata dall'Inail; Assegnazioni a mansioni (anche inferiori) più adatte alla capacità lavorativa in caso di postumi invalidanti conservando la retribuzione (voci fisse) del livello posseduto al momento dell'infortunio; trattamento economico: intera retribuzione per tutto il periodo fino a guarigione clinica certificata; assenza per m.p. e i.s.l. utile ai fini TFR e non interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

CCNL: Autostrade

Art. 33; obbligo di avvertire la Società in caso di infortunio anche leggero; conservazione del posto fino a guarigione clinica e retribuzione al 100% per tutta la durata dell'assenza stessa, dedotto quanto eventualmente percepito dall'Inail.

CNL: Registro Italiano Navale

Art. 40; In caso di assenza è dovuto il normale trattamento economico sino alla completa guarigione, ma non oltre il periodo di 24 mesi oltre al trattamento assicurativo di cui all'art.39; la conservazione del posto è dovuta fino a guarigione clinica.

CCNL: Assologistica

Art.36; L'azienda integrerà per tutti i lavoratori il trattamento erogato dall'istituto assicuratore fino al 100% della retribuzione netta di fatto, dal primo giorno fino alla guarigione clinica eguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.

Per informazioni e segnalazioni rivolgetevi alle Sedi del Patronato INCA-CGIL (vedi a pag.10) o alla

Segreteria Regionale FILT- CGIL Piemonte

Via Nizza, 36/a - 10125 Torino

Tel. 011/669.38.88 - Fax 011/65.05.919

pfilt@mail.pmt.cgil.it - filtsindacale@filtpiemonte.191.it